

CONTRATTO DI SERVIZIO

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA PRESSO LA RSSA
“DON GIOVANNI SILVESTRI” ED, IN PARTICOLARE, DI OGNI
FUNZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2019.

Rep. n. _____

L'anno duemilaventi il giorno 06 del mese di Ottobre (06/10/2020) in
Castellana Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'Ente, si sono regolarmente
costituiti i Sigg.ri:

1. Avv. Massimo Licci, nato a Bari il 28.04.1968, Presidente pro-tempore
dell'ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il quale
interviene nel presente atto non in proprio ma nella predetta qualità e
quale rappresentante dell'Ente, (Codice Fiscale dell'Ente:
80006570727);

2. Sig. Lanzilotta Antonio (LNZNTN61L30C134O), nato a Castellana
Grotte il 30.07.1961 ed ivi residente alla via Storta n. 12, nella sua qualità
di Presidente della “Il Salvatore Società Cooperativa Sociale” , con sede
con sede in Castellana Grotte, alla Str. Com. Chiancafredda, n.c., P.IVA
03569900727;

Si stipula la seguente scrittura privata.

PREMESSO CHE

- CHE con delibera di Giunta regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 si è
approvato e adottato il Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio
2019 n. 4 “Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e
semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria

Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019;

- CHE nel suddetto Regolamento all’art. 7.3.3 “Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane” viene richiesta la presenza della figura dello Psicologo per 6 ore settimanali e che in presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti;

- CHE ai sensi del succitato art. 7.3.3 del Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 le ore del servizio di Psicologia per i 37 posti letto autorizzati è di 11,5 ore settimanali;

- CHE con determinazione Direttore Generale n. 08 del 04.02.2020 si proceduto ad affidare il servizio di Psicologia presso la RSSA “DON GIOVANNI SILVESTRI” di Castellana Grotte per la durata di mesi 4 (quattro) dalla data di affidamento per il prezzo complessivo di € 4.692,00 oltre IVA come per legge, alla ditta “Il Salvatore Società Cooperativa Sociale”, con sede in Castellana Grotte, alla Str. Com. Chiancafredda, n.c., P.IVA 03569900727;

- CHE con successiva determinazione del Direttore Generale n. 27 del 04.06.2020, è stato stabilito di prorogare il servizio di Psicologia presso la RSSA “DON GIOVANNI SILVESTRI” di Castellana Grotte per la durata di mesi 4 (quattro), decorrenti dal 07.06.2020 alla medesima Cooperativa Sociale “il Salvatore a r.l.”, di Castellana Grotte;

- CHE con delibera del Presidente n. 23/Bis del 05.10.2020 è stata disposta

una ulteriore proroga tecnica di mesi 3 (tre) in favore della stessa Cooperativa Sociale “il Salvatore a r.l.”, di Castellana Grotte, per l’espletamento del servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte;

CIO' PREMESSO, tra l’ASP “Don Giovanni Silvestri”, come sopra rappresentato, ed il Legale rappresentante de “Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.”, di Castellana Grotte:

SI CONVIENE E SI STIPULA DI PROROGARE IL CONTRATTO REP. N. 305/2015, COSI' COME MODIFICATO CON ATTO DI SOTTOMISSIONE REP. N. 326/2018

Art. 1 - Premesse

Le premesse vengono confermate e dichiarate parte integrante del presente atto contrattuale di proroga tecnica.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. L'ASP “Don Giovanni Silvestri” conferisce all’affidataria sopra individuata e generalizzata, che accetta, il Servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri”, comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dal R.R. n. 4/2019.

2. Rientrano, in particolare, nell’oggetto del presente affidamento le seguenti responsabilità, attività e funzioni:

- responsabilità dell’attività di valutazione degli ospiti e supporto psicologico degli ospiti e dei parenti;
- coordinamento delle proprie attività relative al servizio di Psicologia con riferimento alle prestazioni e agli interventi previsti dai piani terapeutici degli ospiti;

- raccordo con il Coordinatore Sanitario e i medici specialisti della ASL competente per territorio e con i medici personali dei residenti;
- cura sistematica della propria sezione nelle cartelle cliniche;
- attuazione del programma personalizzato per ogni singolo residente riferito agli aspetti psicologici e neurocognitivi;
- costante aggiornamento dei piani di intervento terapeutico delle persone residenti;
- compilazione delle schede individuali di valutazione multidimensionale delle persone residenti;
- quant'altro previsto nelle convenzioni e nei protocolli d'intesa con la ASL/BA e nel Regolamento Regionale n. 4/2019, per quanto di competenza.

Art. 3 – Durata del contratto

“Il Salvatore Società Cooperativa Sociale” si impegna ad eseguire ed effettuare il servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri”, per la durata di mesi 3 (quattro) con decorrenza dall’07.10.2020 e sino al 06.01.2021.

Art. 4 – Importo

1. L’ammontare del corrispettivo resta fissato in € 24,00 l’ora per complessivi € 3.564,00 compreso gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, per mesi 3 (tre), per l’esecuzione del servizio e sarà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, su presentazione di regolare fattura fiscale.

2. Il pagamento sarà regolato mediante bonifico entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, recante il visto del Responsabile del Servizio.

3. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASP oltre a quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziati

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c..

Art. 6 - Codice di comportamento

L'affidataria dichiara di aver preso piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e recepito integralmente dall'ASP "Don Giovanni Silvestri", con Delibera del CdA n.1 del 31/01/2014 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017, accettandone, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze.

Art. 7 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata, da registrare in caso d'uso, ai sensi di legge, saranno interamente a carico dell'affidataria.

Art. 8 – Personale

1. L'Affidataria si impegna a fornire la propria prestazione con diligenza ed adeguatezza e a garantire la propria presenza all'interno della struttura assistenziale nel rispetto degli standard previsti dall'art. 7.3.3 del R.R. n.

4/2019, per n. 11,5 ore settimanali.

2. A tal fine, l’Affidataria sarà tenuta a garantire il servizio in oggetto per tre giorni settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di 11,5 ore settimanali (preferibilmente il Lunedì, Mercoledì e Giovedì) e rendicontare mensilmente agli uffici amministrativi dell’ASP, il calendario delle presenze presso la struttura riferite al mese precedente.

3. L’Affidataria deve eseguire con proprio personale il servizio assunto, le cui generalità che sarà comunicata all’ASP che in caso di incompatibilità ne potrà chiedere la sostituzione .

4. Tuttavia, in caso di assenza/impossibilità del personale incaricato, da comunicare all’ASP, con congruo anticipo e, comunque, almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali e motivati, l’Affidataria potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti, senza oneri aggiuntivi per l’ASP.

Art. 9 – Polizza assicurativa

1. L’Affidataria ha l’obbligo di stipulare e presentare apposita polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività da prestare in favore dell'ASP.

2. L'ASP è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalle attività dell'affidataria.

Art. 10 – Risoluzione

1. L'affidamento conferito si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso e/o qualsivoglia comunicazione, alla scadenza prevista.

3. L’ASP potrà procedere alla revoca immediata dell’affidamento nei seguenti casi:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) mancata osservanza, in tutto o in parte, da parte dell'affidataria delle clausole della presente convenzione; | |
| | b) impossibilità di una o entrambe le parti di ottemperare agli impegni previsti nella presente convenzione; | |
| | c) insorgenza di un motivo di incompatibilità e/o conflitto di interessi; | |
| | d) dolo o colpa grave del professionista incaricato dall'Affidataria nell'espletamento del servizio; | |
| | e) gravi inadempienze da parte del professionista incaricato dall'affidataria nell'espletamento del servizio, anche per quanto riguarda il rapporto interpersonale con gli ospiti e con i parenti dei residenti. | |

4. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2, l'ASP potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

5. Nei casi di cessazione anticipata dal servizio, all'affidataria spetterà esclusivamente il compenso maturato per le prestazioni rese sino a quel momento.

6. Il contratto si risolverà di diritto in caso di intervenute variazioni normative riguardanti gli aspetti gestionali dalla RSSA.

7. È altresì riconosciuto il recesso per giusta causa dell'affidataria, da esercitare con un preavviso di almeno trenta giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e, in ogni caso, in modo da evitare pregiudizio all'ASP. Il mancato rispetto del termine di preavviso e/o l'accertato pregiudizio arrecato, comporterà l'applicazione

di una penale pari a 1/12 del compenso di cui al precedente art. 4, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.11 - Riservatezza

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l’Affidataria entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione sono da considerarsi riservati e ne è, quindi, espressamente vietata qualsiasi divulgazione, inoltre si impegna ad attenersi al Regolamento Ue GDPR 2016/679.

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, l’Affidataria dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare nel contempo l’ASP al trattamento dei propri dati personali nell’ambito degli impieghi leciti previsti e per l'assolvimento degli obblighi imposti dal vigente ordinamento giuridico.

Art. 12 – Esenzione Bollo

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/72 Tab. B art. 25) e soggetto a registrazione solo in caso d'uso (DPR 131/86 art. 5 co. 2) con oneri a carico del richiedente.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto la competenza è del Foro di Bari.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP il Presidente

(Avv. Massimo Licci)

L'Affidataria

(_____)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Affidataria dichiara di approvare espressamente e specificamente quanto previsto negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

L'Affidataria

(_____)

Documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017.